



riconoscimento in loro favore dei benefici previsti a favore dei familiari superstiti delle vittime innocenti della criminalità organizzata con decorrenza dalle rispettive date di entrata in vigore delle disposizioni che le disciplinano, quindi in epoca anteriore rispetto a quella individuata dal Ministero, che aveva accolto in parte le loro istanze facendo riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa.

Per l'esattezza, i ricorrenti hanno agito chiedendo: a) [REDACTED] [REDACTED] – in favore della quale, con precedente sentenza, erano già stati riconosciuti i benefici previsti dalla l. n. 302 del 1990 e dalla l. n. 407 del 1998 – che l'assegno vitalizio di cui alla l. n. 244 del 2007, già attribuitole dal Ministero a partire dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (cioè dal 20 dicembre 2011), le fosse riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2008; b) [REDACTED] ed [REDACTED] che i benefici loro attribuiti dal Ministero a partire dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (anche in questo caso, 20 dicembre 2011) fossero riconosciuti da date anteriori, e quindi: b-1) la riliquidazione della speciale elargizione di cui alla l. n. 222 del 2007, dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della l. n. 206 del 2004; b-2) il diritto allo speciale assegno vitalizio di cui alla l. n. 244 del 2007, dal 1° gennaio 2008; b-3) l'assegno di cui alla l. n. 407 del 1998, dall'11 dicembre 1998; c) [REDACTED] e [REDACTED] le cui istanze in sede amministrativa erano state disattese, che fosse riconosciuta la riliquidazione della speciale elargizione di cui alla l. n. 222 del 2007 dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio di cui alla l. n. 407 del 1998 dall'11 dicembre 1998 e lo speciale assegno vitalizio non reversibile di cui alla l. n. 244 del 2007 dal 1° gennaio 2008.

**2.** Il Tribunale di Palmi ha accolto le domande proposte da [REDACTED] e da [REDACTED] ed [REDACTED] con



la conseguente condanna dell'amministrazione alla rideterminazione della decorrenza delle provvidenze economiche loro riconosciute.

Ha statuito, in particolare, che [REDACTED] ha diritto alla concessione dell'assegno vitalizio non reversibile con decorrenza 1° gennaio 2008, mentre [REDACTED] ed [REDACTED] hanno diritto alla riliquidazione della speciale elargizione *ex lege* n. 222 del 2007 con decorrenza 26 agosto 2004, alla concessione dell'assegno vitalizio non reversibile con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e all'assegno vitalizio di cui alla l. n. 407 del 1998 dall'11 dicembre 1998.

Ha rigettato, invece, le domande formulate da [REDACTED] e [REDACTED].

**3.** La sentenza è stata appellata sia dal Ministero dell'interno, che ha impugnato il capo della decisione in cui è stato accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici in questione a partire da una data anteriore a quella della domanda amministrativa, sia da [REDACTED] e [REDACTED] che hanno censurato il capo della pronuncia con il quale erano state respinte le loro domande.

**4.** Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria ha: 1) accolto l'appello del Ministero e, per l'effetto, rigettato le domande proposte da [REDACTED] e da [REDACTED] ed [REDACTED] 2) dichiarato inammissibile l'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED].

Quanto al gravame del Ministero, la Corte di merito ha osservato che, in applicazione del principio generale vigente in materia assistenziale e previdenziale, il *dies a quo* dei benefici in questione deve coincidere con quello di presentazione della domanda amministrativa.



Quanto all'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ha rilevato che la sentenza di primo grado si basava su di una doppia *ratio decidendi* e che l'impugnazione aveva riguardato soltanto una delle due autonome ragioni.

**5.** Avverso detta pronuncia [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

**6.** All'esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380*bis*.1, secondo comma, c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto coperto da giudicato il capo della sentenza di primo grado concernente il requisito ostativo costituito dal vincolo di affinità con soggetto indiziato per reati di mafia, nonostante la norma di riferimento, cioè l'art. 2*quiquies* del d.l. n. 151 del 2008, come modificato dall'art. 2, comma 21, della l. n. 94 del 2009, fosse stata travolta dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 122 del 4 luglio 2024. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe distorto il consolidato principio secondo cui le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, salve le situazioni giuridiche consolidate. A loro avviso, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto coperto da giudicato il capo della sentenza concernente il requisito ostativo dovuto al vincolo di affinità o parentela con soggetto indiziato per reati di mafia o sottoposto a misure di prevenzione.



**2.** Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2<sup>quiquies</sup> del d.l. n. 151 del 2008, come modificato dall'art. 2, comma 21, della l. n. 94 del 2009. I ricorrenti addebitano alla pronuncia impugnata di essere incorsa in un errore laddove ha affermato che tra gli affini dei ricorrenti vi è un soggetto indagato per reati di mafia o sottoposto a misure di prevenzione, mentre in realtà – come poteva evincersi dalla memoria di costituzione in appello del Ministero – era stato arrestato per associazione mafiosa il fratello della persona individuata dalla Corte come attinta da misura restrittiva.

**3.** Con il terzo mezzo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 2, della l. n. 206 del 2004, dell'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2004, dell'art. 34, comma 1, della l. n. 222 del 2007, e dell'art. 2, comma 1, della l. n. 407 del 1998, per avere la Corte d'appello erroneamente individuato la decorrenza delle prestazioni domandate, in applicazione della regola generale in tema di benefici assistenziali, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, anziché dalla data di maturazione del relativo diritto. A giudizio dei ricorrenti, i benefici richiesti decorrono da data anteriore a quella riconosciuta dal Ministero perché, analogamente a quanto già affermato dalla Suprema Corte in materia di vittime del dovere, mentre lo *status* è imprescrittibile il diritto alle prestazioni che la legge riconnette alla condizione di vittima della criminalità organizzata può estinguersi per prescrizione, il cui termine – secondo i ricorrenti – deve farsi



decorrere da quando il singolo beneficio è stato introdotto dalle specifiche norme che lo prevedono, con la conseguenza che la sentenza è errata laddove ha affermato che il diritto alle provvidenze decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

**4.** All'esito della camera di consiglio il Collegio reputa che il terzo motivo del ricorso in esame – laddove prospetta che nella materia delle provvidenze spettanti ai superstiti delle vittime innocenti della criminalità organizzata non opera il principio generale, valevole per le prestazioni di carattere assistenziale, secondo cui i benefici decorrono dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa – ponga questioni di indubbia rilevanza nomofilattica in ordine alle quali non si rinvencono, nella giurisprudenza di questa Corte, precedenti specifici. Ritiene necessario, quindi, che tali questioni siano essere trattate in pubblica udienza, così da potersi giovare anche della discussione delle parti e dell'apporto della Procura Generale.

**5.** A tutela dei diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

### **P Q M**

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.

In caso di diffusione, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026

La Presidente

*Lucia Esposito*

